


Repertorio n. 15468

Raccolta n. 10436



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

DI

"ASTALDI Società per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta

del mese di luglio

In Roma, Via Agrigento n. 5

30 luglio 2019

alle ore 10,30

Registrato a Albano Laziale

A richiesta di "ASTALDI Società per Azioni".

il 01/08/2019

Io sottoscritto Dottor SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,

N. 12909

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Serie 1/T

Velletri e Civitavecchia,

Euro 200,00

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea dei portatori

delle obbligazioni emesse e non estinte rappresentative del

prestito obbligazionario denominato "Euro 75,000,000.00 Su-

per-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February

2022", codice ISIN IT0005359267, emesso in data 12 febbraio

2019 con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14

gennaio 2019 (il "Prestito Obbligazionario" o le "Obbligazio-

ni") di "ASTALDI Società per Azioni", in breve "ASTALDI

S.p.A." in concordato preventivo ("Astaldi" o la "Società" o

l'"Emittente"), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n.

65, capitale sociale Euro 532.556.798, sottoscritto e versato per Euro 196.849.800, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00398970582, partita IVA 00880281001, numero R.E.A. RM - 152353, indetta per oggi nel luogo di cui sopra ed alle ore 10 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022", soggetto ad imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973, e conseguente svincolo, a favore della Società, di una somma pari ad Euro 11.250.000,00, dal conto corrente intestato alla Società, costituito in pegno a favore degli Obbligazionisti e denominato "Deposit Account" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

2) Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417, terzo comma, del Codice Civile.

E' presente

- Dott. Paolo Astaldi, nato a Roma il 28 luglio 1960, cittadino italiano e quivi domiciliato per la carica, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale, con il consenso unanime degli obbligazionisti, as-

sume la presidenza della riunione e

CONSTATATO:

- che sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli obbligazionisti titolari di tutte le n. 750 Obbligazioni con valore nominale di Euro 100.000 cadauna, rappresentanti il 100% del Prestito Obbligazionario (gli "Obbligazionisti"), come risulta dalle dichiarazioni emesse dagli intermediari incaricati ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), acquisite agli atti sociali di cui all'allegato "A" al presente atto, e precisamente:

(i) DB Europe Loan Investments DAC, sottoscrittore e detentore di un numero di Obbligazioni rappresentanti il 33,33% del Prestito Obbligazionario per un valore di Euro 25.000.000,00,

(ii) FCO Europe MA Centre Street DAC, sottoscrittore e detentore di un numero di Obbligazioni rappresentanti il 2,65% del Prestito Obbligazionario per un valore di Euro 1.984.511,50,

(iii) FCO Europe MA IV DAC, sottoscrittore e detentore di un numero di Obbligazioni rappresentanti il 1,32% del Prestito Obbligazionario per un valore di Euro 992.255,25,

(iv) FCO Europe MA MI DAC, sottoscrittore e detentore di un numero di Obbligazioni rappresentanti il 1,28% del Prestito Obbligazionario per un valore di Euro 959.180,00,



(v) FCOF Europe Funding DAC, sottoscrittore e detentore di un

numero di Obbligazioni rappresentanti il 28,09% del Prestito

Obbligazionario per un valore di Euro 21.064.053,25,

(vi) KSAC Europe Investments S.à r.l., sottoscrittore e de-

tentore di un numero di Obbligazioni rappresentanti il 33,33%

del Prestito Obbligazionario per un valore di Euro

25.000.000,00,

tutti rappresentati in Assemblea da Giacomo Serra Zanetti,

nato a Milano il 17 ottobre 1978;

- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad Esso Presi-
dente, sono presenti l'Amministratore Delegato Filippo Sti-

nellis, il Vice - Presidente Michele Valensise, e, collegati

in audioconferenza i Consiglieri Chiara Mancini e Nicoletta

Mincato;

- che del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo

Lelio Fornabaio;

- che è presente il rappresentante Comune degli Obbligazioni-

sti "WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED" società

privata a responsabilità limitata di diritto inglese costi-

tuita il 12 ottobre 1990 ed esistente, secondo la legge in-

glese, con sede presso Third Floor, 1 King's Arms Yard, EC2R

7AF, Londra (Regno Unito), iscritta presso il Registro delle

Imprese di Inghilterra e Galles al numero 2548079, codice fi-

scale italiano 97827930153, Rappresentante Comune degli Ob-

bligazionisti, rappresentato dalla signora Benedetta NERICI



(il "Rappresentante Comune");

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi gli intervenuti sufficientemente informati,

Il Presidente dà, altresì, atto che:

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- le Obbligazioni sono ammesse alla negoziazione sul Vienna MTF (già *Third Market*), un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna;

- gli Obbligazionisti presenti hanno presentato le dichiarazioni emesse dall'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF che attestano la titolarità delle relative Obbligazioni;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea degli obbligazionisti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- l'odierna assemblea si tiene in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 19.1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario e, pertanto, non sono necessarie la previa convocazione con le formalità previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, dall'art. 125-bis del TUF e dall'art. 84 del rego-

lamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio

1999, come successivamente modificato e integrato (il "Rego-

lamento Emittenti"), né la predisposizione e pubblicazione

della relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui

all'art. 125-ter del TUF e all'art. 84-ter del Regolamento E-

mittenti;

- tutti gli amministratori e i sindaci della società sono

stati tempestivamente informati della presente riunione tota-

litaria dell'assemblea degli obbligazionisti e del contenuto

delle modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario

che saranno oggetto di deliberazione nella odierna adunanza,

al fine di poter esercitare la facoltà prevista dall'articolo

2415, comma 5, del Codice Civile;

- le modifiche oggetto della presente riunione assembleare

sono state già approvate dal Consiglio di Amministrazione

della Società riunitosi in data, come risulta da verbale a

mio rogito in pari data, in corso di registrazione perchè nei

termini;

- tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze

informative è stata messa a disposizione degli aventi diritto;


- il capitale sociale della Società, pari a Euro 532.556.798,

sottoscritto e versato per Euro 196.849.800, è attualmente

costituito da numero 98.424.900 azioni ordinarie prive di va-

lore nominale e, in base alle risultanze del libro dei soci e

tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'arti-



colo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e versato i seguenti azionisti:

(i) FMR LLC (indirettamente per il tramite di FMR Co, Inc.), con numero 3.931.000 azioni, pari al 3,994% del capitale sociale e al 2,616% dei diritti di voto esercitabili;

(ii) FIN.AST SRL, con numero 51.933.462 azioni, pari al 52,764% del capitale sociale e al 69,055% dei diritti di voto esercitabili;

- l'Emittente non possiede ad oggi, direttamente o indirettamente, Obbligazioni proprie.

Ciò constatato il Presidente chiede se tutti siano informati sulle materie da trattare e se alcuno abbia a muovere obiezioni.

Dichiarandosi tutti informati e nessuno muovendo obiezioni, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente e regolarmente costituita, essendosi la medesima riunita in forma totalitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2415, terzo comma, e 2366, quarto comma, del Codice Civile, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge; rileva che nessuno ha alcunché da dichiarare.

Il Presidente ricorda:


- che gli Obbligazionisti hanno diritto di porre domande durante l'assemblea come previsto dall'articolo 127-ter del TUF

- che il verbale della presente assemblea degli obbligazionisti conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

- che le votazioni sulle materie poste all'ordine del giorno verranno effettuate a mezzo alzata di mano;

- che i soggetti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente rammenta preliminarmente che, previa autorizzazione del Tribunale di Roma con provvedimenti dell'8 gennaio 2019 e del 16 gennaio 2019, in data 14 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società (con verbale a rogito Notaio Salvatore Mariconda di Roma, repertorio n. 14751, raccolta n. 9980, registrato a Roma in data 24 gennaio 2019 al n. 546 serie 1/T) ha deliberato l'emissione, ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile e in linea con quanto illustrato nella proposta di concordato preventivo in continuità aziendale depositata dalla Società, di un prestito obbligazionario garantito, non convertibile e non subordinato, prededucibile ex art. 111 della Legge Fallimentare, per un




importo complessivo massimo di Euro 75.000.000 (settantacinquemilioni) suddiviso in n. 750 titoli obbligazionari al portatore in forma dematerializzata del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauno, denominato "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022", codice ISIN IT0005359267, ammesso alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF" (già "Third Market"), organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, regolato dal Regolamento del Prestito Obbligazionario. Pertanto, in data 12 febbraio 2019, la Società ha emesso detto Prestito Obbligazionario, soggetto ad imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973 (giusta opzione esercitata nella relativa delibera di emissione), e, in pari data, DB Europe Loan Investments DAC, FCO Europe MA Centre Street DAC, FCO Europe MA IV DAC, FCO Europe MA MI DAC e FCOF Europe Funding DAC, soggetti individuati da Fortress Credit Corporation (i "Sottoscrittori Iniziali"), lo hanno interamente sottoscritto. Ad oggi, parte del Prestito Obbligazionario risulta essere detenuta anche da KSAC Europe Investments S.à r.l., soggetto controllato da King Street Capital Management, L.P. ("King Street").

Il Presidente ricorda agli intervenuti che i Sottoscrittori Iniziali avevano acconsentito a sottoscrivere l'intero importo del Prestito Obbligazionario pur in mancanza della dazione

e/o del perfezionamento di alcune delle garanzie promesse, richiedendo tuttavia che una parte dell'importo erogato (Euro 22,4 milioni circa, il "Deposito") dovesse essere resa disponibile solo al momento di detto perfezionamento, ovvero al verificarsi di eventi anche solo prodromici alla concessione delle garanzie promesse. Era stato dunque contrattualmente previsto che il Deposito - che risultava comunque accreditato su un conto corrente intestato alla Società e costituito in pegno a favore degli Obbligazionisti, denominato "Deposit Account" ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario - potesse essere svincolato, anche in più soluzioni, al momento dell'avveramento di alcune condizioni sospensive di cui all'Annex 14 (le "Condizioni Sospensive") entro alcuni termini pre-concordati ed, in ogni caso, entro il 12 agosto 2019 (ovvero la diversa data da concordarsi fra le parti, il "Termine"), e che laddove una Condizione Sospensiva non fosse soddisfatta entro il Termine (ovvero entro la data precedente eventualmente prevista nel Regolamento del Prestito Obbligazionario), l'importo non svincolato sarebbe stato imputato a rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario.

A causa delle complessità emerse al fine della costituzione di alcune delle garanzie del Prestito Obbligazionario e, in particolar modo quelle da costituirsi su claim della Società in paesi esteri, si era già reso necessario negli scorsi mesi negoziare e concordare con gli Obbligazionisti il differimen-




to di alcuni dei termini previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario per l'avveramento delle Condizioni Sospensive mediante sottoscrizione di una c.d. *Letter of Request of Consents* sottoscritta tra Astaldi e il Rappresentante Comune, per conto degli Obbligazionisti, in data 17 maggio 2019 (la "*First Letter of Request of Consents*"). Successivamente, erano state svincolate porzioni del Deposito per un ammontare pari ad Euro 2.200.000,00, con riferimento alla voce "*Metro 5 Structures - Claim 1*" di cui all'Annex 14, e pari ad Euro 7.300.000,00, con riferimento alle voci "*Saida Tiaret Claim*" e "*Saida Mussey Claim*" di cui all'Annex 14 (sebbene tale ultimo svincolo sia avvenuto, come si dirà più avanti, in mancanza del completo soddisfacimento delle relative Condizioni Sospensive). Pertanto, alla data odierna, il Deposito residuo è pari a Euro 12.950.000.

Prosegue, dunque, il Presidente spiegando agli intervenuti che la Società sta lavorando alacremente per il soddisfacimento delle residue Condizioni Sospensive e dichiarando che la Società ha necessità di liberare tempestivamente ulteriori porzioni del Deposito per acquisire le risorse finanziarie necessarie a garantire, anche a beneficio dei propri creditori, la regolare prosecuzione delle commesse e la continuità aziendale.

Tuttavia, prosegue il Presidente, a seguito delle ultime verifiche e sviluppi è emerso che, nonostante gli sforzi com-

piuti dalla Società, talune delle Condizioni Sospensive (che complessivamente consentirebbero lo svincolo di una porzione del Deposito pari ad Euro 11.250.000,00 (il "Deposito Residuo")) risultano essere di difficile realizzazione e, in ogni caso, anche ove si riesca a realizzarle, è altamente probabile che ciò non accada entro il Termine (si fa in generale riferimento alle condizioni e ai relativi importi identificati alle voci *SA.T Claim*, *Romairport Claim*, *Orastie-Sibiu Claim*, *Medgidia Costanza*, *S8 Jezewo Claim*, *S8 Wiæniewo Claim*, *S5 Poznan Claim* e *Turkish Claim* di cui all'Annex 14). La Società è, invece, fiduciosa di potere assicurare in tempi brevi la realizzazione della Condizione Sospensiva relativa al *Basarab Claim* (di cui all'Annex 14) e lo svincolo della relativa porzione di Deposito, pari a Euro 1.700.000,00.

In considerazione di quanto sopra, la Società e gli Obbligazionisti hanno negoziato e concordato (i) modalità alternative per consentire la liberazione del Deposito Residuo (in particolare la concessione di un'ipoteca di primo grado formale e sostanziale a favore degli Obbligazionisti, come descritta nel prosieguo e regolata nell'Atto di Ipoteca) e (ii) obblighi ulteriori in capo alla Società con riferimento al "*Saida Tiaret Claim*" ed al "*Saida Mussey Claim*", alla luce del mancato pieno avveramento delle relative Condizioni Sospensive e della già intervenuta liberazione della corrispondente porzione di Deposito (in particolare, più stringenti



obblighi informativi e l'obbligo a stipulare un contratto di cessione in garanzia non condizionato della porzione in Euro di tali *claim*, a seguito del verificarsi di determinate condizioni) con una seconda c.d. *Letter of Request of Consents*, sottoscritta tra Astaldi e il Rappresentante Comune, per conto degli Obbligazionisti, in data 27 giugno 2019 (la "*Second Letter of Request of Consents*"), copia della quale è distribuita ai presenti in lingua inglese.

Pertanto, in conseguenza degli intervenuti accordi con gli Obbligazionisti di cui alla *Second Letter of Request of Consents*, la Società, con istanza depositata in data 27 giugno 2019 (l'"*Istanza*"), chiedeva al Tribunale di Roma l'autorizzazione "*a costituire ipoteca di primo grado formale e sostanziale, in favore degli obbligazionisti e, per essi, del rappresentante designato ex art. 2414-bis del codice civile, sugli immobili siti in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 65 (identificato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Roma ai Fg. 293 Par.lla 859 sub 505 cat. D/8, Fg. 293 Par.lla 887 sub 501 cat. C/6, Fg. 293 Par.lla 858 sub 502 cat. F/1 e Fg. 293 Par.lla 858 sub 3 cat. C/6) ed in Via Agrigento 3/5 (identificato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Roma ai Fg. 594 Par.lla 467 sub 5 cat. A/2 e Fg. 594 Par.lla 466 sub 32 - 35 cat. A/10) per un importo massimo fino a Euro 18.000.000,00 nei termini sopra descritti, e a canalizzare su conto costituito in pegno in favore degli obbligazionisti e-*

ventuali proventi derivanti dalla vendita dei beni immobili suddetti, dalla costituzione di diritti reali connessi o dalla concessione di diritti reali o personali di godimento connessi a tali beni".

Successivamente, in data 19 luglio 2019, il Tribunale di Roma autorizzava con decreto l'Istanza della Società (il "**Decreto di Autorizzazione**"). Copie dell'Istanza e del Decreto di Autorizzazione sono state preventivamente trasmesse a tutti gli Obbligazionisti e distribuite ai presenti.

Fa presente, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere lo svincolo del Deposito Residuo (come detto per un importo fino a Euro 11.250.000) ha deliberato in data odierna, come risulta da verbale a mio rogito in data odierna, in corso di registrazione perchè nei termini, nel contesto delle Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario (come di seguito definite), la concessione di una ipoteca di primo grado formale e sostanziale a favore degli Obbligazionisti e, per essi, del rappresentante designato ex art. 2414-bis del codice civile, sugli immobili della Società siti in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 (distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma foglio 293, particelle 859, sub 505, 887 sub. 501, 858 sub. 3, 858 sub. 502) e le porzioni immobiliari site in Via Agrigento 3/5 (distinte nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 594, particelle 466 sub 35, 467 sub. 5, 466 sub. 32) l'"**Ipoteca**".



L'atto costitutivo di Ipoteca sarà sottoscritto in data odierna tra la Società e il Rappresentante Comune, in nome e per conto di tutti gli Obbligazionisti (l'"Atto di Ipoteca").

Copia del testo corrente dell'Atto di Ipoteca, disciplinante, tra l'altro, il meccanismo di rilascio della garanzia concordato tra la Società e gli Obbligazionisti, è stata preventivamente trasmessa a tutti gli Obbligazionisti e distribuita ai presenti.


Il Presidente segnala che anche tale Ipoteca sarà coperta dall'imposta sostitutiva ex D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e la Società dovrà sostenere gli onorari, spese e oneri previdenziali del Rappresentante Comune, del rappresentante per le garanzie, dei notai e dei legali delle parti coinvolte in relazione alla preparazione e stipula dell'Atto di Ipoteca e delle connesse modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario.

La Società e gli Obbligazionisti concordano che, ad esito della presente approvazione delle Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario (come di seguito definite), e per effetto della sottoscrizione dell'Atto di Ipoteca medesimo (che avrà luogo in data odierna) e del perfezionamento della stessa Ipoteca a favore degli Obbligazionisti (che avrà luogo solo una volta decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni per il reclamo al Decreto di Autorizzazione), il Deposito Residuo dovrà essere immediatamente svincolato a favore

della Società, fermo restando che parte di tale Deposito Residuo nell'importo di Euro 235.346,46 sarà destinato al rimborso di taluni costi e spese sostenute dagli Obbligazionisti, dal Rappresentante Comune e dal rappresentante designato ex art. 2414-bis del Codice Civile dopo l'emissione del Prestito Obbligazionario in connessione con le attività relative al soddisfacimento delle Condizioni Sospensive nonché delle "Condition Subsequent" come definite ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario e non già preventivati al tempo dell'emissione (lo "Svincolo").

Il Presidente quindi illustra agli intervenuti le proposte di modifica al Regolamento del Prestito Obbligazionario (contenenti, tra l'altro, il meccanismo di liberazione dell'Ipoteca), approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data odierna.

, specificando che le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario sono state preventivamente fornite ed esaminate da tutti gli Obbligazionisti ed indicando altresì che le proposte modifiche mantengono ferme le condizioni essenziali e caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario, quali la tipologia e la forma delle Obbligazioni, i requisiti dei sottoscrittori e portatori, il mercato di negoziazione, la durata, il valore nominale unitario dei titoli, il saggio degli interessi e la struttura della remunerazione, il diritto applicabile e la legge regolatrice, quali risultanti dalla



delibera di emissione del 14 gennaio 2019 sopra citata. Le proposte modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario sono le seguenti:

- Una nuova definizione di "*Accrued Expenses*" sarà aggiunta, dopo la definizione di "*Accounting Principles*" di cui alla Condizione 2.1, per indicare i costi e le spese (inclusi onorari e spese legali) dovute alla "*Mortgage Effective Date*" (come ivi definita) con riferimento ai documenti dell'emissione dall'Emittente agli Obbligazionisti o pagabili dall'Emittente ai sensi dell'Annex 21.

- La definizione di "*Algerian Claims Assignments*", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata.

- La definizione di "*Algerian Claim Assignment (Saida Mussey)*", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata.


- La definizione di "*Algerian Claim Assignment (Saida Tiaret)*", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata e sostituita dalla definizione di "*Algerian Claims Assignment*", che farà riferimento all'atto di diritto algerino con cui si procederà alla cessione incondizionata in garanzia dei crediti dell'Emittente definiti, ai sensi dell'Annex 6, "*Saida Mussey Claim*" e "*Saida Tiaret Claim*" nella loro porzione denominata in Euro, dall'Emittente agli Obbligazionisti sostanzialmente nella forma della bozza contenuta all'Annex 19 e fermo restando che (i) tale bozza rimarrà soggetta ai commenti del notaio algerino nominato per tale stipula, (ii) l'allegato 2

a tale bozza sarà modificato a seguito del verificarsi della

"*Algerian Effectiveness Condition*" (come ivi definita).

- Una nuova definizione di "*Algerian Effectiveness Condition*" sarà aggiunta, dopo la definizione di "*Algerian Claims Assignment*" di cui alla Condizione 2.1, per indicare il verificarsi di (i) l'emissione di una pronuncia, da parte di un giudice o - ove consentito dalla relativa documentazione, da un collegio arbitrale - che costituisca un titolo esecutivo ai sensi della legge algerina (salvo che l'efficacia esecutiva sia sospesa e fintanto che lo sia), o un lodo arbitrale, a seconda dei casi, che stabilisca che gli "*Algerian Claims*" (come ivi definiti), o una loro parte, siano dovuti e/o Astaldi e ANESRIF (come ivi definita) abbiano concluso un accordo scritto al fine di determinare l'ammontare degli "*Algerian Claims*" (come ivi definiti) (o di una loro parte) e/o ANESRIF (come ivi definita) abbia riconosciuto per iscritto come dovuti gli "*Algerian Claims*" (come ivi definiti) (o una loro parte); e (ii) l'esecuzione, da parte di Astaldi, delle formalità necessarie per il perfezionamento della garanzia ivi definita "*Algerian Claims Assignment*" (in particolare il pagamento di un'imposta dell'1%, la notifica ad ANESRIF (come ivi definita) della cessione in garanzia dei crediti futuri e la pubblicazione nel bollettino ufficiale degli annunci legali.

- Una nuova definizione di "*Algerian Promise of Assi-*



gment" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Algerian Security Documents" di cui alla Condizione 2.1, per indicare l'atto di diritto algerino contenente la promessa di stipulare, a favore degli Obbligazionisti, una cessione in garanzia dei crediti in Euro denominati "Saida Mussey Claim" e "Saida Tiaret Claim", stipulato tra Astaldi e il Rappresentante Comune in data 27 giugno 2019 ad Algeri.

- Una nuova definizione di "ANESRIF" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Amortisation Test Date" di cui alla Condizione 2.1, per indicare il debitore algerino denominato *Agence Nationale d'Etudes et de Suivi de la realisation des Investissements Ferroviaries*.

- La definizione di "Basarab Condition" sarà eliminata e sostituita con una nuova definizione di "Basarab Condition" che indichi l'ottenimento del consenso scritto dalla Municipalità di Bucarest ai sensi della "Draft Basarab Letter" (come ivi definita) per la concessione del "Romanian Claim Mortgage (Basarab)" (come ivi definito).

- Le definizioni di "BNP DZD Account Pledge (Saida Mussey)" e "BNP DZD Account Pledge (Saida Tiaret)", di cui alla Condizione 2.1, saranno eliminate.

- Una nuova definizione di "Buildings" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Break Costs", di cui alla Condizione 2.1, per indicare gli edifici di proprietà dell'Emittente situati a Roma, in via Giulio Vincenzo Bona 65 e in Via Agrigento 3/5.


- La definizione di "Long-Stop Date" sarà eliminata e sostituita con una nuova definizione di "Long-Stop Date" che indichi la data che cade otto mesi dopo la "Issue Date" (come ivi definita) o qualsiasi altra data concordata per iscritto tra l'Emittente e il Rappresentante Comune, il quale agisca in maniera ragionevole e su istruzioni degli Obbligazionisti di maggioranza (ivi definiti "Majority Holders", qui di seguito, gli "Obbligazionisti di Maggioranza").

- Una nuova definizione di "Maximum Secured Amount" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Material Subsidiary" di cui alla Condizione 2.1, per indicare l'importo massimo garantito ai sensi dell'Ipoteca, pari a Euro 18.000.000,00 (qui di seguito, l'"Importo Massimo Garantito"), e che sarà ridotto in conformità con le modalità stabilite alle Condizioni 11.4 e 11.11 e all'Annex 14.

Tre nuove definizioni saranno aggiunte, dopo la definizione di "Monte Titoli", di cui alla Condizione 2.1:

- Tre nuove definizioni saranno aggiunte, dopo la definizione di "Monte Titoli", di cui alla Condizione 2.1:

.. "Mortgage" indicherà l'Ipoteca di primo grado formale e sostanziale sui beni immobili siti in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 65 e Via Agrigento 3/5 per l'Importo Massimo Garantito in favore del Rappresentante Comune e degli altri Creditori Garantiti stipulata con atto notarile tra l'Emittente e il Rappresentante Comune in conformità alla Condizio-



ne 7.31;

.. "Mortgage Deed" indicherà l'atto notarile stipulato tra l'Emittente e il Rappresentante Comune per la creazione dell'Ipoteca;

.. "Mortgage Effective Date" indicherà la data in cui il Rappresentante Comune notificherà all'Emittente la conferma di aver ricevuto: (i) una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dall'Emittente in cui si confermi che il Notaio all'uopo nominato abbia richiesto in via elettronica l'iscrizione dell'Ipoteca a cui sia allegata evidenza di tale richiesta; e (ii) una dichiarazione per iscritto dell'Emittente in cui si confermi che nessun ulteriore "Default" (come ivi definito) si sia verificato tra la data del 30 luglio 2019 e la data della comunicazione di cui al punto (i).

- Una nuova definizione di "Polish Claims Assignment" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Polish Claims", di cui alla Condizione 2.1, per indicare l'atto di diritto polacco con cui si procederà alla cessione in garanzia in favore degli Obbligazionisti dei crediti vantati dall'Emittente denominati "S8 Jezewo Claim", "S8 Wisniewo Claim" e "S5 Poznan Claim" (come definiti nell'Annex 6) in conformità alla Condizione 7.31.

- Due nuove definizioni saranno aggiunte, dopo la definizione di "Reserved Matter", di cui alla Condizione 2.1:

.. "Residual Deposit" indicherà l'importo depositato nel "De-

posit Account" (come ivi definito) ai sensi della Condizione

7.27(b), al netto di un importo pari ad Euro 11.200.000, per

un totale di Euro 11.250.000, pari all'importo di Deposito

associato ai "*Residual Deposit Claims*" (come ivi definiti);

.. "*Residual Deposit Claims*" indica il "*SA.T. Claim*", il "*Ro-*

mairport Claim", il "*Orastie-Sibiu Claim*", il "*Medgidia Con-*

stanta Claim", il "*S8 Jezewo Claim*", il "*S8 Wisniewo Claim*",

il "*S5 Poznan Claim*" e il "*Turkish Claim*" (come definiti ai

sensi dell'Annex 6).

- Una nuova definizione di "*Revised Residual Deposit*" sarà

aggiunta, dopo la definizione di "*Restricted Party*", di cui

alla Condizione 2.1, per indicare la differenza tra il "*Resi-*

dual Deposit" e le "*Accrued Expenses*" (come ivi definiti).

- La definizione di "*Subsequent Algerian Security Documents*",

di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata e sostituita con

una nuova definizione di "*Subsequent Algerian Security Docu-*

ments" che farà riferimento a: (a) il "*BNP Account Pledge*",

(b) il "*Cariparma Account Pledge*", (c) l' "*ALgerian Promise*

of Assignment" e (d) l' "*Algerian Claims Assignment*" (come ivi

definiti).


- La definizione di "*Subsequent Italian Security Documents*",

di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata e sostituita con

una nuova definizione di "*Subsequent Italian Security Docu-*

ments" che farà riferimento a: (a) l' "*Italian Claim Assi-*

gnment (Valle Isclero)", (b) l' "*Italian Claim Assignment*



(S.A.T.)", (c) il "Mortgage Deed" e (d) gli "Shareholder Loan Proceeds Assignments" (come ivi definiti).

- La definizione di "Subsequent Other Foreign Security Documents", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata e sostituita con una nuova definizione di "Subsequent Other Foreign Security Documents" che indichi i "Subsequent Algerian Security Documents", il "Subsequent Polish Security Document" e i "Subsequent Chilean Security Documents" (come ivi definiti).

- Una nuova definizione di "Subsequent Polish Security Document" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Subsequent Other Foreign Security Documents" di cui alla Condizione 2.1, per indicare il "Polish Claims Assignment" (come ivi definito).

- Una nuova Condizione sarà aggiunta, dopo la Condizione 5.31, con cui l'Emittente dichiarerà e garantirà che l'Ipoteca avrà primo grado formale e sostanziale, a nulla ostando la previa iscrizione di ipoteca giudiziale numero 1201/147 effettuata da Banca Popolare del Lazio Soc. Coop per azioni per un importo pari a Euro 4.500.000 sull'edificio sito a Roma, in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, avvenuta prima del perfezionamento dell'Ipoteca che sarà da ritenersi non pregiudizievole per i diritti degli Obbligazionisti derivanti dall'Ipoteca né per il grado della stessa.

- Due nuovi paragrafi saranno aggiunti, dopo il paragrafo (v) alla Condizione 6.6, con cui l'Emittente si impegnerà a:
.. Comunicare prontamente, non appena ne viene al corrente, i

dettagli di qualsiasi evento rilevante che si sia verificato,

o sia probabile che si verifichi, in relazione agli "Algerian

Claims" (come ivi definiti) che possa avere come conseguenza

il verificarsi della "Algerian Effectiveness Condition" (come

ivi definita);

.. Consegnare prontamente qualsiasi lettera ricevuta da ANE-

SRIF (come ivi definita) e/o documenti stipulati tra l'Emit-

tente e ANESRIF, con relativa traduzione in lingua inglese,

con riferimento a qualsivoglia sviluppo che possa portare al

verificarsi della "Algerian Effectiveness Condition" (come i-

vi definita).

- Un nuovo paragrafo sarà aggiunto, dopo il paragrafo (c) al-

la Condizione 7.3, in cui l'Emittente si impegna a non costi-

tuire diritti a beneficio di terzi (incluse locazioni a fini

commerciali) sugli edifici oggetto di Ipoteca (ivi definiti

come "Buildings"), senza il previo consenso scritto degli Ob-

bligazionisti.

- Cinque nuovi paragrafi saranno aggiunti, dopo il paragrafo

(f) alla Condizione 7.27:

.. Il nuovo paragrafo (g) stabilirà che le conseguenze del

verificarsi della "Mortgage Effective Date" (come ivi defini-

ta) consisteranno in: (i) disapplicazione dei paragrafi (c),

(d), (e) e (f) della Condizione 7.27, (ii) applicazione dei

paragrafi (h), (i), (j) e (k) della Condizione 7.27, (iii)

trasferimento, da parte del Rappresentante Comune, all'"Issue



Account" (come ivi definito) del "*Revised Residual Deposit*" (come ivi definito), (iv) istruzioni irrevocabili al Rappresentante Comune a pagare per conto dell'Emittente le "*Accrued Expenses*" (come ivi definite) usando i proventi rimanenti nel "*Deposit Account*" (come ivi definito) in conformità con l'Annex 21, e (v) l'Annex 20 sarà applicabile e tutti i riferimenti all'Annex 14 dovranno essere letti come riferimenti all'Annex 20;

.. Il nuovo paragrafo (h) stabilirà che gli Obbligazionisti, dando istruzioni al Rappresentante Comune a tale effetto, dovranno rilasciare un importo di Deposito pari a Euro 1.700.000, a condizione che non si sia verificato alcun "*Default*" (come ivi definito), diverso dai "*Default*" comunicati da Astaldi agli Obbligazionisti in o intorno al 30 luglio 2019, che sia persistente e le dichiarazioni prestate ai sensi della Condizione 5 (fatta eccezione per le dichiarazioni di cui alle Condizioni 5.7, 5.8 - che sarà considerato non applicabile solo con riferimento ai "*Default*" (come ivi definiti) notificati dall'Emittente agli Obbligazionisti il, o intorno al, 30 luglio 2019 - e 5.28) siano corrette al momento di tale rilascio, se il Rappresentante Comune abbia ricevuto e sia soddisfatto (agendo sulla base di indicazioni ricevute dagli Obbligazionisti di Maggioranza - o gli Obbligazionisti di Maggioranza abbiano in altro modo rinunciato a tali requisiti agendo a propria discrezione - di tutta la do-

documentazione da consegnare da parte (o per conto) dell'Emit-
tente) che dimostri che la "Basarab Condition" (come ivi de-
finita) si sia verificata;

.. Il nuovo paragrafo (i) stabilirà che, senza pregiudizio
per quanto previsto dal nuovo paragrafo (j) di cui sotto,
qualora divenisse oggettivamente impossibile fornire agli Ob-
bligazionisti la documentazione da consegnarsi da parte (o
per conto della) Società che dia evidenza del verificarsi
della "Basarab Condition" (come ivi definita) e, dunque, di-
venisse impossibile la soddisfazione di tale condizione per
il rilascio della corrispondente porzione di Deposito, tale
porzione di Deposito dovrà essere applicata in rimborso ob-
bligatorio delle Obbligazioni.

.. Il nuovo paragrafo (j) stabilirà che gli importi residui
nel "Deposit Account" (come ivi definito) al momento della
"Long-Stop Date" (come ivi definita) e non rilasciati ai sen-
si del paragrafo (c) della Condizione 7.27 dovranno essere
applicati in rimborso obbligatorio delle Obbligazioni ai sen-
si della Condizione 11.4(a)(viii);

.. Il nuovo paragrafo (k) stabilirà che se il Rappresentante
Comune abbia ricevuto e sia soddisfatto (agendo sulla base di
indicazioni ricevute dagli Obbligazionisti di Maggioranza - o
gli Obbligazionisti di Maggioranza abbiano in altro modo ri-
nunciato a tali requisiti agendo a propria discrezione - di
tutta la documentazione da consegnare da parte (o per conto)



dell'Emittente) che dimostri che tutti i requisiti per una certa riga sotto il titolo "Event/Action required for reduction" alla tabella di cui all'Annex 20 siano stati soddisfatti, l'Importo Massimo Garantito sarà ridotto dell'importo indicato alla colonna intitolata "Amount of the Maximum Secured Amount to be reduced (in million EUR)" alla corrispondente riga di tale tabella, a condizione che le dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi della Condizione 5 - fatta eccezione per le dichiarazioni di cui alle Condizioni 5.7, 5.8 (che sarà considerato non applicabile solo con riferimento ai "Default" (come ivi definiti) notificati dall'Emittente agli Obbligazionisti il, o intorno al, 30 luglio 2019) e 5.28 siano corrette al momento di tale rilascio. Tale paragrafo inoltre stabilirà che gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune (agendo su istruzioni degli Obbligazionisti di Maggioranza), eseguiranno, previa una notifica fatta pervenire agli stessi almeno cinque giorni lavorativi prima, qualsiasi atto e/o formalità (anche in forma notarile) necessario e/o consigliabile per formalizzare la riduzione dell'Importo Massimo Garantito, a costi e spese dell'Emittente.


- I paragrafi successivi al paragrafo (c) (che comincia con "The Company shall re-execute" e finisce con "shall be borne by the Subscribers.") alla Condizione 7.31 saranno eliminati e sostituiti con i seguenti:

.. Il nuovo paragrafo (d) stabilirà che l'Emittente dovrà

stipulare i "Subsequent Security Documents" (come ivi definiti) e completare le relative formalità di perfezionamento entro il termine stabilito per ciascun documento nella tabella contenuta al paragrafo stesso, fatte salve le ulteriori previsioni ivi contenute.

- Un nuovo paragrafo sarà inserito, dopo il paragrafo (q) alla Condizione 7.30, in cui l'Emittente si impegna irrevocabilmente ad accreditare esclusivamente sul "Finnat EUR Account" (come ivi definito) tutti i ricavi derivanti dalla vendita in una o più operazioni degli, e/o la creazione di diritti reali sugli, edifici oggetto di Ipoteca e/o la concessione di diritti reali e personali di godimento in relazione agli edifici oggetto di Ipoteca.

- Un nuovo paragrafo sarà inserito, dopo il paragrafo (d) alla Condizione 11.4, in cui si stabilirà che un eventuale rimborso delle Obbligazioni effettuato ai sensi della Condizione 11.4(a)(vi) avrà come conseguenza la riduzione dell'Importo Massimo Garantito in misura di Euro 1,6 per ogni Euro di importo nominale delle Obbligazioni rimborsato. Tale paragrafo inoltre stabilirà che gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune (agendo su istruzioni degli Obbligazionisti di Maggioranza), eseguiranno, previa una notifica fatta pervenire agli stessi almeno cinque giorni lavorativi prima, qualsiasi atto e/o formalità (anche in forma notarile) necessario e/o consigliabile per formalizzare la riduzione



dell'Importo Massimo Garantito, a costi e spese dell'Emittente.

- Una nuova Condizione sarà aggiunta, dopo la Condizione 11.10, in cui si stabilirà che qualsiasi rimborso volontario o obbligatorio delle Obbligazioni effettuato ai sensi della Condizione 11 (incluso qualsiasi rimborso effettuato alla "First Amortisation Date" (come ivi definita) ma esclusi quelli effettuati ai sensi della nuova Condizione 11.4(d)) di volta in volta, avrà come conseguenza la riduzione (in tutto o in parte) dell'Importo Massimo Garantito in misura di Euro 0,24 per ogni Euro di importo nominale delle Obbligazioni rimborsato in virtù di tale rimborso parziale anticipato obbligatorio o volontario. Tale paragrafo inoltre stabilirà che gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune (agendo su istruzioni degli Obbligazionisti di Maggioranza), eseguiranno, previa una notifica fatta pervenire agli stessi almeno cinque giorni lavorativi prima, qualsiasi atto e/o formalità (anche in forma notarile) necessario e/o consigliabile per formalizzare la riduzione dell'Importo Massimo Garantito, a costi e spese dell'Emittente.

- Tre nuovi Annex saranno aggiunti dopo l'Annex 18:

.. Il nuovo Annex 19 conterrà la bozza del contratto di cessione di crediti in garanzia riferito agli "Algerian Claims" (come ivi definiti);

.. Il nuovo Annex 20 conterrà la tabella riassuntiva delle

condizioni per la riduzione dell'Importo Massimo Garantito

dall'Ipoteca;

.. Il nuovo Annex 21 conterrà la tabella riassuntiva delle
spese maturate successivamente alla iscrizione dell'Ipoteca
(ivi definite "Accrued Expenses").

(collettivamente, le "Proposte di Modifica del Prestito Ob-
bligazionario").


A tal fine, il Presidente distribuisce ai presenti il testo
del Regolamento del Prestito Obbligazionario con evidenza
delle Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario in
lingua inglese.

Il Presidente dichiara infine che tutte le suddette modifiche
non comportano novazione del rapporto originario, che prose-
guirà pertanto con carattere di continuità.

Terminata l'illustrazione del primo punto all'ordine del
giorno, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e
invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa quindi alla
trattazione del secondo e ultimo argomento all'ordine del
giorno.

Il Presidente ricorda preliminarmente che, in data 12 febbra-
io 2019, i Sottoscrittori Iniziali procedevano alla nomina di
Wilmington Trust SP Services (London) Limited quale rappre-
sentante comune degli obbligazionisti ai sensi degli articoli
2417 e 2418 del Codice Civile per tre esercizi dalla data di



emissione del Prestito Obbligazionario mediante sottoscrizione tra le parti di una c.d. *Representative of Holders Appointment Letter* (la "Lettera Originale di Nomina del Rappresentante Comune"), nonché alla determinazione del relativo compenso mediante sottoscrizione in pari data di una c.d. *Representative of Holders Fee Letter* (insieme alla Lettera Originale di Nomina del Rappresentante Comune, collettivamente, le "Lettere di Nomina del Rappresentante Comune"). Successivamente, in data 6 giugno 2019, King Street aderiva alle Lettere di Nomina del Rappresentante Comune mediante sottoscrizione di una nuova c.d. *Representative of Holders Appointment Letter* (la "Lettera di Adesione di King Street") nella sua qualità di obbligazionario del Prestito Obbligazionario. Il Presidente ricorda inoltre che la Lettera Originale di Nomina del Rappresentante Comune Tale nomina è stata depositata negli atti del Notaio Salvatore Mariconda di Roma, con verbale in data 8 marzo 2019 rep.n. 14952/10107, registrato in data 13 marzo 2019 al n. 3843, depositato al Registro delle Imprese di Roma in data 10 marzo 2019, ed iscritto nel medesimo registro in data 25 marzo 2019.

Il Presidente, dunque, prosegue dichiarando che l'assemblea è oggi chiamata a ratificare la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e l'assegnazione del relativo compenso di cui alle Lettere di Nomina del Rappresentante Comune e la Lettera di Adesione di King Street, copia delle quali è

distribuita ai presenti.

Terminata l'illustrazione del secondo e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiede la parola.


Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione e dà lettura della proposta di delibera sui punti all'ordine del giorno in parte straordinaria, di cui si riporta qui di seguito il testo integrale:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022", codice ISIN IT0005359267 (il "Prestito Obbligazionario"), soggetto ad imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973 (giusta opzione esercitata nella relativa delibera di emissione), esaminate le Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società e preso atto di quanto esposto dal Presidente,

DELIBERA

1) di approvare e accettare le Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario, come deliberate dal Consiglio di Ammi-



nistrazione della Società tenutosi in data odierna, risultante da verbale a mio rogito in data odierna, in corso di registrazione ed iscrizione perché in termini e come risultanti dal nuovo testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario, contenente evidenza delle Proposte di Modifica del Prestito Obbligazionario, trasmesso con congruo anticipo a tutti gli Obbligazionisti e distribuito ai presenti, e, nello specifico:

- Una nuova definizione di "Accrued Expenses" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Accounting Principles" di cui alla Condizione 2.1, per indicare i costi e le spese (inclusi onorari e spese legali) dovute alla "Mortgage Effective Date" (come ivi definita) con riferimento ai documenti dell'emissione dall'Emittente agli Obbligazionisti o pagabili dall'Emittente ai sensi dell'Annex 21.


- La definizione di "Algerian Claims Assignments", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata.

- La definizione di "Algerian Claim Assignment (Saida Mussey)", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata.

- La definizione di "Algerian Claim Assignment (Saida Tiaret)", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata e sostituita dalla definizione di "Algerian Claims Assignment", che farà riferimento all'atto di diritto algerino con cui si procederà alla cessione incondizionata in garanzia dei crediti dell'Emittente definiti, ai sensi dell'Annex 6, "Saida Mussey Claim" e "Saida Tiaret Claim" nella loro porzione denominata

in Euro, dall'Emittente agli Obbligazionisti sostanzialmente nella forma della bozza contenuta all'Annex 19 e fermo restando che (i) tale bozza rimarrà soggetta ai commenti del notaio algerino nominato per tale stipula, (ii) l'allegato 2 a tale bozza sarà modificato a seguito del verificarsi della "Algerian Effectiveness Condition" (come ivi definita).

- Una nuova definizione di "Algerian Effectiveness Condition" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Algerian Claims Assignment" di cui alla Condizione 2.1, per indicare il verificarsi di (i) l'emissione di una pronuncia, da parte di un giudice o - ove consentito dalla relativa documentazione, da un collegio arbitrale - che costituisca un titolo esecutivo ai sensi della legge algerina (salvo che l'efficacia esecutiva sia sospesa e fintanto che lo sia), o un lodo arbitrale, a seconda dei casi, che stabilisca che gli "Algerian Claims" (come ivi definiti), o una loro parte, siano dovuti e/o Astaldi e ANESRIF (come ivi definita) abbiano concluso un accordo scritto al fine di determinare l'ammontare degli "Algerian Claims" (come ivi definiti) (o di una loro parte) e/o ANESRIF (come ivi definita) abbia riconosciuto per iscritto come dovuti gli "Algerian Claims" (come ivi definiti) (o una loro parte); e (ii) l'esecuzione, da parte di Astaldi, delle formalità necessarie per il perfezionamento della garanzia ivi definita "Algerian Claims Assignment" (in particolare il pagamento di un'imposta dell'1%, la notifica ad ANESRIF (come



ivi definita) della cessione in garanzia dei crediti futuri e la pubblicazione nel bollettino ufficiale degli annunci legali.

- Una nuova definizione di "Algerian Promise of Assignment" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Algerian Security Documents" di cui alla Condizione 2.1, per indicare l'atto di diritto algerino contenente la promessa di stipulare, a favore degli Obbligazionisti, una cessione in garanzia dei crediti in Euro denominati "Saida Mussey Claim" e "Saida Tiaret Claim", stipulato tra Astaldi e il Rappresentante Comune in data 27 giugno 2019 ad Algeri.

- Una nuova definizione di "ANESRIF" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Amortisation Test Date" di cui alla Condizione 2.1, per indicare il debitore algerino denominato Agence Nationale d'Etudes et de Suivi de la realisation des Investissements Ferroviaries.

- La definizione di "Basarab Condition" sarà eliminata e sostituita con una nuova definizione di "Basarab Condition" che indichi l'ottenimento del consenso scritto dalla Municipalità di Bucarest ai sensi della "Draft Basarab Letter" (come ivi definita) per la concessione del "Romanian Claim Mortgage (Basarab)" (come ivi definito).

- Le definizioni di "BNP DZD Account Pledge (Saida Mussey)" e "BNP DZD Account Pledge (Saida Tiaret)", di cui alla Condizione 2.1, saranno eliminate.

- Una nuova definizione di "Buildings" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Break Costs", di cui alla Condizione 2.1, per indicare gli edifici di proprietà dell'Emittente situati a Roma, in via Giulio Vincenzo Bona 65 e in Via Agrigento 3/5.


- La definizione di "Long-Stop Date" sarà eliminata e sostituita con una nuova definizione di "Long-Stop Date" che indichi la data che cade otto mesi dopo la "Issue Date" (come ivi definita) o qualsiasi altra data concordata per iscritto tra l'Emittente e il Rappresentante Comune, il quale agisca in maniera ragionevole e su istruzioni degli Obbligazionisti di maggioranza (ivi definiti "Majority Holders", qui di seguito, gli "Obbligazionisti di Maggioranza").

- Una nuova definizione di "Maximum Secured Amount" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Material Subsidiary" di cui alla Condizione 2.1, per indicare l'importo massimo garantito ai sensi dell'Ipoteca, pari a Euro 18.000.000,00 (qui di seguito, l'"Importo Massimo Garantito"), e che sarà ridotto in conformità con le modalità stabilite alle Condizioni 11.4 e 11.11 e all'Annex 14.

Tre nuove definizioni saranno aggiunte, dopo la definizione di "Monte Titoli", di cui alla Condizione 2.1:

- Tre nuove definizioni saranno aggiunte, dopo la definizione di "Monte Titoli", di cui alla Condizione 2.1:

.. "Mortgage" indicherà l'Ipoteca di primo grado formale e sostanziale sui beni immobili siti in Roma, Via Giulio Vin-



cenzo Bona 65 e Via Agrigento 3/5 per l'Importo Massimo Garantito in favore del Rappresentante Comune e degli altri Creditori Garantiti stipulata con atto notarile tra l'Emittente e il Rappresentante Comune in conformità alla Condizione 7.31;

.. "Mortgage Deed" indicherà l'atto notarile stipulato tra l'Emittente e il Rappresentante Comune per la creazione dell'Ipoteca;

.. "Mortgage Effective Date" indicherà la data in cui il Rappresentante Comune notificherà all'Emittente la conferma di aver ricevuto: (i) una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dall'Emittente in cui si confermi che il Notaio all'uopo nominato abbia richiesto in via elettronica l'iscrizione dell'Ipoteca a cui sia allegata evidenza di tale richiesta; e (ii) una dichiarazione per iscritto dell'Emittente in cui si confermi che nessun ulteriore "Default" (come ivi definito) si sia verificato tra la data del 30 luglio 2019 e la data della comunicazione di cui al punto (i).

- Una nuova definizione di "Polish Claims Assignment" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Polish Claims", di cui alla Condizione 2.1, per indicare l'atto di diritto polacco con cui si procederà alla cessione in garanzia in favore degli Obbligazionisti dei crediti vantati dall'Emittente denominati "S8 Jezewo Claim", "S8 Wisniewo Claim" e "S5 Poznan Claim" (come definiti nell'Annex 6) in conformità alla Condizione

7.31.

- Due nuove definizioni saranno aggiunte, dopo la definizione di "Reserved Matter", di cui alla Condizione 2.1:

.. "Residual Deposit" indicherà l'importo depositato nel "Deposit Account" (come ivi definito) ai sensi della Condizione

7.27(b), al netto di un importo pari ad Euro 11.200.000, per un totale di Euro 11.250.000, pari all'importo di Deposito associato ai "Residual Deposit Claims" (come ivi definiti);

.. "Residual Deposit Claims" indica il "S.A.T. Claim", il "Ro-mairport Claim", l'"Orastie-Sibiu Claim", il "Medgidia Constanta Claim", il "S8 Jezewo Claim", il "S8 Wisniewo Claim", il "S5 Poznan Claim" e il "Turkish Claim" (come definiti ai sensi dell'Annex 6).

- Una nuova definizione di "Revised Residual Deposit" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Restricted Party", di cui alla Condizione 2.1, per indicare la differenza tra il "Residual Deposit" e le "Accrued Expenses" (come ivi definiti).

- La definizione di "Subsequent Algerian Security Documents", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata e sostituita con una nuova definizione di "Subsequent Algerian Security Documents" che farà riferimento a: (a) il "BNP Account Pledge", (b) il "Cariparma Account Pledge", (c) l'"Algerian Promise of Assignment" e (d) l'"Algerian Claims Assignment" (come ivi definiti).

- La definizione di "Subsequent Italian Security Documents",



di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata e sostituita con una nuova definizione di "Subsequent Italian Security Documents" che farà riferimento a: (a) l'"Italian Claim Assignment (Valle Isclero)", (b) l'"Italian Claim Assignment (S.A.T.)", (c) il "Mortgage Deed" e (d) gli "Shareholder Loan Proceeds Assignments" (come ivi definiti).

- La definizione di "Subsequent Other Foreign Security Documents", di cui alla Condizione 2.1, sarà eliminata e sostituita con una nuova definizione di "Subsequent Other Foreign Security Documents" che indichi i "Subsequent Algerian Security Documents", il "Subsequent Polish Security Document" e i "Subsequent Chilean Security Documents" (come ivi definiti).

- Una nuova definizione di "Subsequent Polish Security Document" sarà aggiunta, dopo la definizione di "Subsequent Other Foreign Security Documents" di cui alla Condizione 2.1, per indicare il "Polish Claims Assignment" (come ivi definito).

- Una nuova Condizione sarà aggiunta, dopo la Condizione 5.31, con cui l'Emittente dichiarerà e garantirà che l'Ipoteca avrà primo grado formale e sostanziale, a nulla ostando la previa iscrizione di ipoteca giudiziale numero 1201/147 effettuata da Banca Popolare del Lazio Soc. Coop per azioni per un importo pari a Euro 4.500.000 sull'edificio sito a Roma, in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, avvenuta prima del perfezionamento dell'Ipoteca che sarà da ritenersi non pregiudizievole per i diritti degli Obbligazionisti derivanti dall'I-

poteca né per il grado della stessa.

- Due nuovi paragrafi saranno aggiunti, dopo il paragrafo (v)

alla Condizione 6.6, con cui l'Emittente si impegnerà a:

.. Comunicare prontamente, non appena ne viene al corrente, i

dettagli di qualsiasi evento rilevante che si sia verificato,

o sia probabile che si verifichi, in relazione agli "Algerian

Claims" (come ivi definiti) che possa avere come conseguenza

il verificarsi della "Algerian Effectiveness Condition" (come

ivi definita);

.. Consegnare prontamente qualsiasi lettera ricevuta da ANE-

SRIF (come ivi definita) e/o documenti stipulati tra l'Emit-

tente e ANESRIF, con relativa traduzione in lingua inglese,

con riferimento a qualsivoglia sviluppo che possa portare al

verificarsi della "Algerian Effectiveness Condition" (come i-

vi definita).

- Un nuovo paragrafo sarà aggiunto, dopo il paragrafo (c) al-

la Condizione 7.3, in cui l'Emittente si impegna a non costi-

tuire diritti a beneficio di terzi (incluse locazioni a fini

commerciali) sugli edifici oggetto di Ipoteca (ivi definiti

come "Buildings"), senza il previo consenso scritto degli Ob-


bligazionisti.

- Cinque nuovi paragrafi saranno aggiunti, dopo il paragrafo

(f) alla Condizione 7.27:

.. Il nuovo paragrafo (g) stabilirà che le conseguenze del

verificarsi della "Mortgage Effective Date" (come ivi defini-



ta) consisteranno in: (i) disapplicazione dei paragrafi (c), (d), (e) e (f) della Condizione 7.27, (ii) applicazione dei paragrafi (h), (i), (j) e (k) della Condizione 7.27, (iii) trasferimento, da parte del Rappresentante Comune, all' "Issue Account" (come ivi definito) del "Revised Residual Deposit" (come ivi definito), (iv) istruzioni irrevocabili al Rappresentante Comune a pagare per conto dell'Emittente le "Accrued Expenses" (come ivi definite) usando i proventi rimanenti nel "Deposit Account" (come ivi definito) in conformità con l'Annex 21, e (v) l'Annex 20 sarà applicabile e tutti i riferimenti all'Annex 14 dovranno essere letti come riferimenti all'Annex 20;


.. Il nuovo paragrafo (h) stabilirà che gli Obbligazionisti, dando istruzioni al Rappresentante Comune a tale effetto, dovranno rilasciare un importo di Deposito pari a Euro 1.700.000, a condizione che non si sia verificato alcun "Default" (come ivi definito), diverso dai "Default" comunicati da Astaldi agli Obbligazionisti in o intorno al 30 luglio 2019, che sia persistente e le dichiarazioni prestate ai sensi della Condizione 5 (fatta eccezione per le dichiarazioni di cui alle Condizioni 5.7, 5.8 - che sarà considerato non applicabile solo con riferimento ai "Default" (come ivi definiti) notificati dall'Emittente agli Obbligazionisti il, o intorno al, 30 luglio 2019 - e 5.28) siano corrette al momento di tale rilascio, se il Rappresentante Comune abbia rice-

vuto e sia soddisfatto (agendo sulla base di indicazioni ricevute dagli Obbligazionisti di Maggioranza - o gli Obbligazionisti di Maggioranza abbiano in altro modo rinunciato a tali requisiti agendo a propria discrezione - di tutta la documentazione da consegnare da parte (o per conto) dell'Emitente) che dimostri che la "Basarab Condition" (come ivi definita) si sia verificata;

.. Il nuovo paragrafo (i) stabilirà che, senza pregiudizio per quanto previsto dal nuovo paragrafo (j) di cui sotto, qualora divenisse oggettivamente impossibile fornire agli Obbligazionisti la documentazione da consegnarsi da parte (o per conto della) Società che dia evidenza del verificarsi della "Basarab Condition" (come ivi definita) e, dunque, divenisse impossibile la soddisfazione di tale condizione per il rilascio della corrispondente porzione di Deposito, tale porzione di Deposito dovrà essere applicata in rimborso obbligatorio delle Obbligazioni.

.. Il nuovo paragrafo (j) stabilirà che gli importi residui nel "Deposit Account" (come ivi definito) al momento della "Long-Stop Date" (come ivi definita) e non rilasciati ai sensi del paragrafo (c) della Condizione 7.27 dovranno essere applicati in rimborso obbligatorio delle Obbligazioni ai sensi della Condizione 11.4(a)(viii);

.. Il nuovo paragrafo (k) stabilirà che se il Rappresentante Comune abbia ricevuto e sia soddisfatto (agendo sulla base di



indicazioni ricevute dagli Obbligazionisti di Maggioranza - o gli Obbligazionisti di Maggioranza abbiano in altro modo rinunciato a tali requisiti agendo a propria discrezione - di tutta la documentazione da consegnare da parte (o per conto) dell'Emittente) che dimostri che tutti i requisiti per una certa riga sotto il titolo "*Event/Action required for reduction*" alla tabella di cui all'Annex 20 siano stati soddisfatti, l'Importo Massimo Garantito sarà ridotto dell'importo indicato alla colonna intitolata "*Amount of the Maximum Secured Amount to be reduced (in million EUR)*" alla corrispondente riga di tale tabella, a condizione che le dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi della Condizione 5 - fatta eccezione per le dichiarazioni di cui alle Condizioni 5.7, 5.8 (che sarà considerato non applicabile solo con riferimento ai "*Default*" (come ivi definiti) notificati dall'Emittente agli Obbligazionisti il, o intorno al, 30 luglio 2019) e 5.28 siano corrette al momento di tale rilascio. Tale paragrafo inoltre stabilirà che gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune (agendo su istruzioni degli Obbligazionisti di Maggioranza), eseguiranno, previa una notifica fatta pervenire agli stessi almeno cinque giorni lavorativi prima, qualsiasi atto e/o formalità (anche in forma notarile) necessario e/o consigliabile per formalizzare la riduzione dell'Importo Massimo Garantito, a costi e spese dell'Emittente.

- I paragrafi successivi al paragrafo (c) (che comincia con

"The Company shall re-execute" e finisce con "shall be borne

by the Subscribers.") alla Condizione 7.31 saranno eliminati

e sostituiti con i seguenti:

.. Il nuovo paragrafo (d) stabilirà che l'Emittente dovrà

stipulare i "Subsequent Security Documents" (come ivi defini-

ti) e completare le relative formalità di perfezionamento en-

tro il termine stabilito per ciascun documento nella tabella

contenuta al paragrafo stesso, fatte salve le ulteriori pre-

visioni ivi contenute.

- Un nuovo paragrafo sarà inserito, dopo il paragrafo (q) al-

la Condizione 7.30, in cui l'Emittente si impegna irrevoca-

bilmente ad accreditare esclusivamente sul "Finnat EUR Ac-

count" (come ivi definito) tutti i ricavi derivanti dalla

vendita in una o più operazioni degli, e/o la creazione di

diritti reali sugli, edifici oggetto di Ipoteca e/o la con-

cessione di diritti reali e personali di godimento in rela-

zione agli edifici oggetto di Ipoteca.

- Un nuovo paragrafo sarà inserito, dopo il paragrafo (d) al-

la Condizione 11.4, in cui si stabilirà che un eventuale rim-

borso delle Obbligazioni effettuato ai sensi della Condizione


11.4(a)(vi) avrà come conseguenza la riduzione dell'Importo

Massimo Garantito in misura di Euro 1,6 per ogni Euro di im-

porto nominale delle Obbligazioni rimborsato. Tale paragrafo

inoltre stabilirà che gli Obbligazionisti, tramite il Rappre-

sentante Comune (agendo su istruzioni degli Obbligazionisti



di Maggioranza), eseguiranno, previa una notifica fatta pervenire agli stessi almeno cinque giorni lavorativi prima, qualsiasi atto e/o formalità (anche in forma notarile) necessario e/o consigliabile per formalizzare la riduzione dell'Importo Massimo Garantito, a costi e spese dell'Emittente.

- Una nuova Condizione sarà aggiunta, dopo la Condizione 11.10, in cui si stabilirà che qualsiasi rimborso volontario o obbligatorio delle Obbligazioni effettuato ai sensi della Condizione 11 (incluso qualsiasi rimborso effettuato alla "First Amortisation Date" (come ivi definita) ma esclusi quelli effettuati ai sensi della nuova Condizione 11.4(d)) di volta in volta, avrà come conseguenza la riduzione (in tutto o in parte) dell'Importo Massimo Garantito in misura di Euro 0,24 per ogni Euro di importo nominale delle Obbligazioni rimborsato in virtù di tale rimborso parziale anticipato obbligatorio o volontario. Tale paragrafo inoltre stabilirà che gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune (agendo su istruzioni degli Obbligazionisti di Maggioranza), eseguiranno, previa una notifica fatta pervenire agli stessi almeno cinque giorni lavorativi prima, qualsiasi atto e/o formalità (anche in forma notarile) necessario e/o consigliabile per formalizzare la riduzione dell'Importo Massimo Garantito, a costi e spese dell'Emittente.

- Tre nuovi Annex saranno aggiunti dopo l'Annex 18:

.. Il nuovo Annex 19 conterrà la bozza del contratto di cessione di crediti in garanzia riferito agli "Algerian Claims"

(come ivi definiti);

.. Il nuovo Annex 20 conterrà la tabella riassuntiva delle condizioni per la riduzione dell'Importo Massimo Garantito dall'Ipoteca;

.. Il nuovo Annex 21 conterrà la tabella riassuntiva delle spese maturate successivamente alla iscrizione dell'Ipoteca (ivi definite "Accrued Expenses").

2) di approvare lo Svincolo a favore della Società di una somma pari ad Euro 11.250.000,00 di cui al Deposito Residuo, affinché esso abbia luogo immediatamente a seguire del perfezionamento dell'Ipoteca (come definita e descritta in narrativa) a favore degli Obbligazionisti, che, come descritto in narrativa e regolato nell'Atto di Ipoteca, avrà luogo una volta decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni per il reclamo al Decreto di Autorizzazione (come definito in narrativa);

3) di confermare la nomina di Wilmington Trust SP Services (London) Limited quale rappresentante comune degli obbligazionisti per tre esercizi a partire dal 12 febbraio 2019 (data di emissione del Prestito Obbligazionario) ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile, ratificando l'operato degli Obbligazionisti in relazione alla firma delle Lettere di Nomina del Rappresentante Comune e la Lettera di Adesione



di King Street;

4) di conferire a Wilmington Trust SP Services (London) Limited, per conto di tutti gli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario e nelle sue qualità di rappresentante comune degli obbligazionisti, rappresentante ai sensi dell'art. 2414-bis del Codice Civile e mandatario con rappresentanza con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere (i) per dare attuazione ed esecuzione alla deliberazione di cui sopra, incluso, in via esemplificativa e non esaustiva, il potere di sottoscrivere, anche in nome e per conto degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario, l'atto di modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario (denominato "Amendment Agreement to the Terms and Conditions of the Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022") e ogni altro eventuale atto di modifica della documentazione contrattuale relativa al Prestito Obbligazionario, sottoscrivere l'Atto di Ipoteca e gli atti di svincolo, parziale o totale, o cancellazione dell'Ipoteca (ovvero gli atti necessari a ridurre l'Ammontare Massimo Garantito) che dovranno essere compiuti in futuro, perfezionare, finalizzare, completare, compiere, sottoscrivere e/o modificare ogni accordo, formalità, registrazione, atto e/o attività necessari, utili e/o opportuni per procedere alla stipula, al perfezionamento e/o all'esecuzione dell'Atto di Ipoteca e allo Svincolo, (ii) ad espletare le formalità richie-

ste dalla legge e ad apportare alla deliberazione adottata o-
gni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale
che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di
ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e (iii)
in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa
esecuzione della deliberazione stessa, anche ove qui non pre-
visto, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o
opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso, a ti-
tolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare,
concordare, sottoscrivere e formalizzare qualsiasi altro ac-
cordo, atto, documento e contratto ritenuto necessario, uti-
le, opportuno e/o conseguente a quanto sopra deliberato e di
effettuare qualsiasi azione che sia ritenuta utile, opportuna
e/o necessaria in relazione a quanto sopra deliberato, il
tutto con promessa di rato e valido e senza che mai possa es-
sere eccepito che gli stessi non abbiano i poteri e che stia-
no eccedendo nell'utilizzo degli stessi."

Prima di dar luogo alla votazione, comunica che i presenti
sono invariati.

Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di cui so-
pra, ed invita gli obbligazionisti contrari, astenuti e non
votanti, a dichiarare ad alta voce nome ed espressione di vo-
to al fine di consentire la registrazione del proprio voto.

Il Presidente accerta che l'Assemblea, con voto espresso per
alzata di mano, approva all'unanimità la proposta sopra ri-

portata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente riunione essendo le ore 11,15.


Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su tredici fogli per pagine cinquanta e fin qui della cinquantunesima.

F.ti: Paolo ASTALDI


Salvatore MARICONDA, Notaio





BNY MELLON

The Bank of New York Mellon – London Branch



29th July 2019

Dear Sirs

ASTALDI SPA BONDS

1. We are writing in relation to the ISIN IT0005359267
2. We hereby confirm that on 29th July 2019 we held the below on the relevant accounts:

DB Europe Loan Investments DAC	529116	25,000,000
FCOF Europe Funding DAC	528847	21,064,053.25
FCO Europe MA Centre Street DAC	528814	1,984,511.50
FCO Europe MA IV DAC	528860	992,255.25
FCO Europe MA MI DAC	528810	959,180

for a total of € 50,000,000.00 in principal amount of the Astaldi SPA Notes in the Monte Titoli account 60685, subaccount 628564 as custodian on behalf of Fortress Investment Group LLC

3. Please could you regard Fortress Investment Group LLC as Astaldi Noteholder on 29th July 2019.

Your faithfully
The Bank of New York Mellon, London Branch

One Canada Square, London, E 14 5AL, United Kingdom
Tel +44(0)20 7570 1784

The Bank of New York Mellon – Incorporated with limited liability in the State of New York, USA. Head office: One Wall Street, New York, NY 10286 USA
London Branch registered in England & Wales with FC No 005522 and BR No 000818 and with its Registered Office at One Canada Square, London E14 5AL
Authorised and regulated by the Financial Services Authority

Sebastiano Moriconde




Custody Holdings
By Security - Details By Status
7/29/2019

BNY MELLON
250398 - KSAC EUROPE INVESTMENTS SARL

ISIN	Description	Ccy	Inc	Ctry	Status	Loc	Reg	Traded Shares/Par		Settled Shares/Par	Pending Receive Shares / Par	Pending Deliver Shares/Par
								Amortized Face	Shares/Par			
IT0005359267	ASTALDI SPA 0.00	EUR	IT	AVAILABLE	MTT	MTT9		25,000,000.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000		
TOTAL BY UNITS - 250398 - KSAC EUROPE INVESTMENTS SARL								25,000,000.0000	25,000,000.0000	25,000,000.0000		
TOTAL BY AMORTIZED FACE - 250398 - KSAC EUROPE INVESTMENTS SARL								0.0000	0.0000			

S. M. M. M.
Salvatore Mucicande



Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di

parte.

Roma, 1 AGOSTO 2019

Segretario Mercantile

Nota



